



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

CIRCOLARE n° 7/2021

**CIRCOLARE IN TEMA DI INCOMPATIBILITA' TRA PROFESSIONE FORENSE
E INSEGNAMENTO**

Care Colleghe, Cari Colleghi,

poiché negli ultimi tempi sono giunte al Consiglio diverse richieste di chiarimenti avanzate da alcuni iscritti in merito all'applicazione della disciplina sulle incompatibilità con l'esercizio della professione forense dell'attività di insegnamento, specie nelle scuole secondarie, si è ritenuto necessario fornire le seguenti delucidazioni.

E' noto come l'esercizio della professione forense ai sensi dell'art. 18 della L. 31.12.2012 n. 247 1. è incompatibile: *“a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro; (...) d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.*

Il successivo art. 19 rubricato: *“Eccezioni alle norme sulla incompatibilità”* così prevede *“1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici (...)”*

E' altresì stabilito, in ragione del regime transitorio previsto dall'art. 65, comma 3 della L.P. che il precitato art. 19 *“non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge”.*

Dalla normativa sopra richiamata emerge che la professione di avvocato è compatibile esclusivamente con l'attività di insegnamento in materia giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.

La deroga, infatti, ha valore solo per i soggetti individuati in base a due caratteristiche tassative, ovvero: il luogo nel quale l'insegnamento o la ricerca si svolge (nelle Università, nelle scuole secondarie e nelle istituzioni di ricerca e sperimentazione pubblici, con esclusione quindi delle scuole primarie e dell'infanzia); l'ambito disciplinare dell'insegnamento o della ricerca che, per espressa e puntuale previsione, è esclusivamente quello delle “materie giuridiche”.



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

Ne consegue che chi insegna “materie giuridiche” può, al contempo, esercitare la professione forense con esclusione quindi delle materie non scientifiche compreso il “sostegno”.

Un particolare cenno merita l'esame della disciplina transitoria introdotta dall'art. 65, comma 3 della L.P. secondo cui il precitato art. 19 “*non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge*”.

Questo Consiglio anche alla luce dell'interpretazione della norma fornita dalla recente Giurisprudenza a sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21949 del 28 ottobre 2015 ed in considerazione della *ratio* stessa del regime transitorio, che tutela i diritti quesiti degli iscritti, ritiene che la disposizione di cui all'art. 65 comma 3, L.P., sia applicabile alle sole ipotesi di insegnamento di materie non giuridiche già svolta dall'iscritto alla data di entrata in vigore della nuova L.P.

In ragione di quanto precede si rappresenta che qualora l'attività di insegnamento esercitata in materie non giuridiche non fosse già svolta prima dell'entrata in vigore della nuova L.P. essa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell'attività professionale.

Resta inteso che qualora dovessero emergere ipotesi di incompatibilità nei termini sopra indicati, e l'interessato non dovesse rinunciare all'attività di insegnamento, l'Ordine dovrà procedere alla cancellazione dell'iscritto

Nella speranza di aver chiarito i termini della questione porgo i più cordiali saluti

Il Presidente

Avv. Stefano Brenciaglia